

Dispositivo

1) *La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenenti in forza di tale direttiva.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(¹) GU C 205 del 20.08.2005.

Ricorso proposto il 26 aprile 2006 dalla Alecansan SL avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 7 febbraio 2006, causa T-202/03, Alecansan SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, Disegni e Modelli) (UAMI)

(Causa C-196/06 P)

(2006/C 190/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alecansan SL (rappresentanti: P. Merino Baylos e A. Velázquez Ibáñez, abogados)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, CompUSA Management Co.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza 7 febbraio 2006 (causa T-202/03) della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee che respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 24 marzo 2003, nel procedimento R-711/2002-1, che respinge l'opposizione presentata dalla Alecansan SL contro la domanda di marchio comunitario n. 849497, «COMPUSA».

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che il Tribunale di primo grado ha errato nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 (¹) dichiarando che non vi era rischio di confusione tra i due marchi sulla base del motivo che, malgrado l'alto grado di somiglianza dal punto di vista visivo e fonetico, i beni e i servizi per i quali tale marchio si applica non sono simili ai servizi oggetto del marchio della ricorrente. La ricorrente mantiene l'argomento che il Tribunale di primo grado ha mancato di prendere in considerazione diversi importanti elementi nel decidere circa l'esistenza del rischio di confusione.

(¹) GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Austria) l'8 maggio 2006 — Martin Schwaninger, Viehhandel — Viehexport/Zollamt Salzburg, Erstattungen

(Causa C-207/06)

(2006/C 190/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat Salzburg (Austria)

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Martin Schwaninger, Viehhandel — Viehexport

Convenuto: Zollamt Salzburg, Erstattungen

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 1, del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615/98 (¹), debba essere interpretato nel senso che il capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, n. 91/628/CEE, vada applicato per analogia al trasporto marittimo che collega regolarmente una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.

2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se il capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE (²), vada interpretato nel senso che in un trasporto di bovini la durata del trasporto marittimo non corrisponde alla regola prevista dal n. 4, lett. d) qualora gli animali non beneficino, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora.

- 3) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo, ci si chiede se la disposizione, applicabile in tal caso, del capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, vada interpretato nel senso che la durata del trasporto marittimo che collega regolarmente una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali è irrilevante qualora gli animali vengano alimentati e abbeverati regolarmente, e se in tal caso dopo lo scarico dall'autocarro nel porto di destinazione inizi immediatamente un ulteriore periodo di trasporto stradale di 29 ore.
- 4) Qualora la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se l'art. 5, parte A, n. 2, lett. d), sub ii), primo trattino, della direttiva 91/628/CEE vada interpretato nel senso che il personale incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati e l'annotazione effettuata in precedenza a macchina «durante il trasporto sul traghetto si procede all'abbeveraggio ed all'alimentazione la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» non è conforme ai requisiti della direttiva 91/628/CEE, con la conseguenza giuridica che le annotazioni mancanti relative all'assistenza prestata comportano la perdita del diritto alle restituzioni all'esportazione qualora non si riesca a fornire la prova necessaria in altro modo.

⁽¹⁾ GU L 82, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 340, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 19 maggio 2006 — Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli/Repubblica federale di Germania, interveniente: Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-228/06)

(2006/C 190/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Interveniente: Bundesagentur für Arbeit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi il fatto che un cittadino turco, operante alle dipendenze di un'impresa turca nel settore del traffico internazionale in qualità di conducente di un automezzo pesante immatricolato in Germania, debba essere provvisto di un visto-Schengen per poter entrare nel territorio tedesco ai sensi del § 4, n. 1, e del § 6 dell'Aufenthaltsgesetz (legge in materia di soggiorno) 30 luglio 2004 e dell'art. 1 del regolamento n. 539/2001 ⁽²⁾, laddove al momento dell'entrata in vigore del protocollo addizionale poteva entrare nella Repubblica federale tedesca senza essere soggetto all'obbligo del visto.
- 2) Qualora si dia una risposta affermativa al quesito sub 1), se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che un cittadino turco di cui al suddetto precedente quesito non è soggetto ad alcun obbligo di visto per entrare nel territorio tedesco.

⁽¹⁾ GU L 293, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 81, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg il 22 maggio 2006 — Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH/Hauptzollamt Kiel

(Causa C-229/06)

(2006/C 190/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Sunshine Deutschland Handelsgesellschaft mbH

Convenuto: Hauptzollamt Kiel